

Verbale di accordo

Il giorno 15 gennaio 2014, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto delle e Società del Gruppo interessate

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 21 del CCNL 19.1.2012, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

- DIRCREDITO
- FABI
- FIBA CISL
- UGL Credito
- UILCA
- SINFUB

Premesso che:

1. Il Gruppo UBI ha deciso di procedere all'accentramento presso UBI Banca S.c.p.a. delle attività di Governo e Controllo attualmente svolte da UBI Leasing e UBI Factor con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i meccanismi di governance della Capogruppo nei confronti delle Società Prodotto, in coerenza con le azioni già effettuate, in ottica di una sempre più efficace attuazione delle attività di direzione, coordinamento e controllo della Capogruppo sulle Società del Gruppo;
2. in relazione alla decisione di cui al punto 1, con lettera informativa del 12 dicembre 2013, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si è dato inizio alla relativa procedura contrattuale ai sensi del vigente CCNL;
3. su richiesta delle OO.SS. si dava pertanto corso ai confronti previsti dalle normative contrattuali e i relativi incontri fra la Delegazione Aziendale e quella delle OO.SS. si succedevano dal 20 dicembre 2013 sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
4. le Parti - nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della Procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi e alle modalità di realizzazione della manovra illustrati nell'informativa di cui al precedente punto 2), nonché in quella fornita alle OO.SS. nel contesto della procedura stessa, sia alle misure previste nei confronti del Personale - hanno inteso disciplinare con il presente Accordo gli aspetti attinenti alle ricadute sul Personale direttamente riconducibili all'attuazione della suddetta manovra.

le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Art. 2

Riflessi sul Personale

Gli interventi di accentramento delle attività descritte determinano le ricadute sul Personale già indicate nella sezione "Riflessi sul Personale" della lettera informativa di cui al punto 2) delle premesse, con le precisazioni fornite alle OO.SS. nel corso della procedura contrattuale.

Mobilità territoriale

In particolare - in considerazione della dislocazione sul territorio delle strutture di UBI Banca e tenuto conto delle istanze sindacali - ferme restando le priorità funzionali delle unità operative interessate, la Capogruppo individuerà soluzioni per la allocazione delle risorse sui poli territoriali di attuale adibizione, mediante la distribuzione delle attività sui diversi ambiti geografici e con l'individuazione di appositi presidi operativi per l'avvio delle attività presso capogruppo, nell'ottica di privilegiare lo spostamento delle attività rispetto a quello delle risorse.

SINFUB Silvio Cappelli

Fermo quanto sopra, dalla realizzazione della manovra in esame potrà comunque derivare la necessità di mobilità territoriale transitoria, ancorché contenuta e di durata di norma non superiore a 3 mesi, connessa alle esigenze di integrazione delle strutture, nonché di rilascio/acquisizione di attività.

Con riferimento al suddetto personale si conviene che si farà ricorso, tra gli strumenti previsti ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL con la finalità di evitare conseguenze socio-economiche negative, al distacco e alla mobilità infragruppo, secondo quanto previsto dai punti successivi.

Distacchi

Per quanto riguarda i distacchi derivanti dall'operazione oggetto del presente Accordo, si intendono ad ogni effetto richiamate le previsioni di cui alla analoga sezione dell'art. 8 del Protocollo di Intesa Sindacale 14/8/07.

Cessioni individuali del contratto di lavoro

Previo accordo tra le aziende e i singoli lavoratori interessati, si potrà procedere al passaggio volontario del contratto di lavoro dalle Società del Gruppo a UBI Banca.

In particolare tale passaggio individuale sarà attuato – su base volontaria – senza che la distinzione giuridica tra aziende venga considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale. Fermo restando che il lavoratore conserverà nella nuova azienda i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, quest'ultima riconoscerà trattamenti complessivamente equivalenti – salvo miglioramenti – a quelli di cui il dipendente beneficiava nell'Azienda precedente.

Le aziende proseguiranno nell'impegno volto a favorire l'accoglimento delle suddette domande tempo per tempo presentate dagli interessati.

Art. 3

Incontri di verifica

Su richiesta di una delle Parti, sono previsti incontri di verifica circa lo stato di attuazione del presente accordo, anche con riferimento alla congruità delle soluzioni individuate relativamente alla dislocazione delle attività sui poli territoriali con le esigenze delle unità operative.

Art. 4

Disposizioni finali

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l'espletamento delle procedure contrattualmente previste, della conformità alle previsioni in materia del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

UBI Banca S.c.p.a.

DIRCREDITO

FABI

FIBA CISL

UGL CREDITO

UILCA

SINFUB